

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2777 del 16/06/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c. 2 L.241/90 forma SIMULTANEA e modalità telematica sincrona. Ditta: EMILIA CAR SAS. Attività: CARROZZERIA CON VERNICIATURA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2869 del 16/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ TELEMATICA SINCRONA.

DITTA: EMILIA CAR SAS.

ATTIVITÀ: CARROZZERIA CON VERNICIATURA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Viste:

- ✓ l'istanza presentata dalla ditta EMILIA CAR SAS al SUAP in data 25/10/2019, trasmessa dallo stesso a questa Agenzia con nota acquisita al prot. Arpae n. 166163 del 28.10.2019, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013, per l'attività di carrozzeria con verniciatura svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore via Galilei n. 5;
- ✓ la nota n. 170636 del 5.11.2019 con cui Arpae ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa;
- ✓ la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 16299 del 18.11.2019 acquisita al prot. Arpae n. 177404 in pari data;
- ✓ la nota n. 194732 del 17.12.2019 con cui Arpae provvedeva a richiedere il completamento di quanto già richiesto, evidenziando, altresì, la presenza di imprecisioni;
- ✓ i chiarimenti della Ditta trasmessi dal SUAP con prot. n. 2746 del 24.2.2020 e acquisiti al prot. Arpae n. n. 29927 del 25/02/2020;
- ✓ la nota n. 60451 del 24.4.2020 con cui Arpae provvedeva a richiedere un ulteriore completamento della documentazione presentata;
- ✓ l'ulteriore documentazione integrativa della ditta trasmessa dal SUAP con nota n. 5833 del 12.5.2020 acquisita al prot. Arpae n. 68893 del 12.5.2020;
- ✓ l'ulteriore documentazione integrativa della ditta acquisita al prot. Arpae n. 75389 del 25.5.2020;

Verificato che il titolo ambientale richiesto con l'istanza di AUA è il seguente:

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 derivante dalla modifica sostanziale dello stabilimento;

Preso atto che:

- la vigente autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 prescrive che la ditta non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 18 kg/giorno, nonché un valore limite di emissione diffusa del 25% dell'input di solvente (pertanto non superiore a 396 kg/anno di COV) ed un valore di emissione totale annua di 1426kg;

Rilevato che:

1. viene comunicato l'inutilizzo degli impianti generanti le emissioni già autorizzate come E6 ed E7;
2. il consumi annui di prodotti vernicianti e diluenti (sia per la formulazione dei prodotti vernicianti, sia per la pulizia delle attrezzature e dei pezzi) ammonta a 9518 kg/anno (corrispondente ad un consumo medio giornaliero calcolato su 260 gg/anno di circa 36,6 kg/g) per un input di COV dichiarato pari a 4756,4 kg/anno;
3. viene previsto un consumo annuale di stucco e relativo induritore di circa 310 kg/anno;
4. le operazioni di preparazione consistenti nello sgrassaggio con diluente dei pezzi da verniciare, nella stuccatura e nella carteggiatura sono svolte all'interno delle cabine presenti, sotto aspirazione;
5. l'emissione totale di COV stimata dal gestore, al netto dei rifiuti prodotti, è pari a 2411,3 kg/anno;
6. gli impianti termici a servizio delle cabine/forno di verniciatura rientrano tra gli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui la parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 avendo una potenza complessiva inferiore ad 1 MWt, pertanto non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
7. sono presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
8. dalla documentazione risulta che gli scarichi derivanti dal lavaggio vengono gestiti come rifiuto ed i

restanti scarichi, derivanti da servizi igienici ed acque meteoriche da copertura e piazzale e recapitati in pubblica fognatura, sono stati classificati da IRETI come domestici e, quindi, non necessitano di autorizzazione;

Osservato che:

- l'attività rientra nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 (allegato III parte II punto 2 lett. a);

Considerato che:

✓ con nota prot. n. 58160 del 21/04/2020 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolti, con prima riunione della Conferenza svoltasi telematicamente il 26/05/2020;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato tutti pareri favorevoli e proceduto all'approvazione unanime per l'adozione del provvedimento oggetto della Conferenza, giusto verbale del 26/05/2020 trasmesso agli Enti partecipanti con nota prot. n. 77465 del 28/05/2020;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma simultanea e modalità telematica e sincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta EMILIA CAR SAS (C.F. 00136000338) per l'attività di carrozzeria con verniciatura svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore via Galilei n. 5. L'AUA comprende il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E2.1 (ex E1) CABINA/FORNO DI VERNICIATURA grande

Portata massima	36000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	9 h/g

Altezza minima	9 m
Durata massima annua	260 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a pannelli + filtro a maniche

EMISSIONE N. E2.2 (ex E2) impianto termico forno cabina grande P=232 kWt – scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E3.1 (ex E3) CABINA/FORNO DI VERNICIATURA Piccola

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	9 h/g
Altezza minima	9 m
Durata massima annua	260 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a pannelli + filtro a maniche

EMISSIONE N. E3.2 (ex E4) impianto termico forno cabina piccola P= 175 kWt – scarsamente rilevante ex comma 1 art. 272

EMISSIONE N. E4 (ex E8) cabina di sabbiatura

Portata massima	27000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	7 m
Durata massima annua	260 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	Filtro a cartucce

EMISSIONE N. E6 (ex E5) lavaggio pistole vernicianti

Portata massima	760 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1,5 h/g
Altezza minima	10 m
Durata massima annua	260 gg/anno
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento:	-

- a) i camini di emissione, identificati in maniera univoca, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- b) il ricorso a metodi diversi da quello indicato al punto precedente deve essere oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili** espressi come Ctot;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;

- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) le operazioni di preparazione (lavaggio pezzi/componenti, stuccatura, carteggiatura), verniciatura, appassimento, essiccazione devono essere svolte nelle apposite cabine generanti le emissioni E2.1 ed E3.1 con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti, mentre il lavaggio delle attrezzature deve essere presidiato dall'aspirazione generante l'emissione E6;
- i) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo dei prodotti per lavaggio attrezzature e componenti) pari a 37 kg/giorno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto j);
- j) le ore di funzionamento delle emissioni E2.1, E3.1 ed E6, i consumi dei prodotti per l'attività di verniciatura e lavaggio attrezzature e componenti, validati dalle relative fatture di acquisto, e componenti devono essere annotati con frequenza settimanale su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
- k) il valore limite di emissione diffusa non deve essere superiore al 25% dell'input di solvente;
- l) il valore di emissione totale annua di COV, al netto dei COV contenuti nei rifiuti, non deve essere superiore a 2450 kg;
- m) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- n) tutti i sistemi di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza, e le operazioni di manutenzione programmate, ordinarie e straordinarie devono essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- o) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere trasmessa ad Arpae di Piacenza:
- l'opportuna documentazione, relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 (per quanto riguarda i rifiuti dovranno essere specificati i codici CER e il metodo utilizzato per quantificare il relativo contenuto di COV);
- p) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti modificati non può superare un mese;
- q) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- r) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- s) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti modificati, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un moni-

toraggio ad E2.1 ed a E3.1 nelle fasi operative di carteggiatura, di verniciatura e di essiccazione ed almeno un monitoraggio ad E6 effettuati sede messa a regime degli stessi; tali monitoraggi possono considerarsi sostitutivi di quelli da effettuarsi con frequenza almeno annuale;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve tenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- La portata d'aria estratta deve essere reintegrata da una pari portata d'aria esterna, riscaldata durante la stagione fredda, ben distribuita nell'ambiente in modo da agevolare la captazione degli inquinanti e da non creare correnti d'aria interferenti o contrarie alla captazione o fastidiose ai lavoratori. Le prese d'aria esterne per il reintegro devono essere poste lontano dalle emissioni inquinate degli impianti di aspirazione localizzata;

4. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

5. di dare atto che:

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni della Bassa Val D'arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico competente.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.